

12133



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 18 OTT. 2016

All'Ufficio Legislativo Economia

Prot.n. 80487/2016
Rif. prot. entrata n.0078494/2016
Allegati: 1

All'Ufficio Legislativo Finanze


LORO SEDI

OGGETTO: AS 2550 – Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n.168, recante *"Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa"*. Testo e Relazione Tecnica.

E' stato esaminato il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 2016, unitamente alla relazione tecnica aggiornata, trasmessa dal Ministero della giustizia con nota prot.n. 0040622.U del 12 ottobre 2016.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare in ordine al testo ed alla relativa relazione tecnica che, pertanto, si restituisce positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



A.S. 2550 CONCERNENTE LA CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHE' PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA".

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento si propone di disciplinare, innanzitutto, una serie di aspetti organizzativi e procedurali, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni della Corte di cassazione, in relazione al ruolo decisivo per la certezza del diritto nonché per assicurare una standardizzazione uniforme in tema di tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, l'aspetto fondamentale dell'intervento, riguarda la definizione dell'arretrato pendente che espone lo Stato agli oneri derivanti dall'indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo, orientandosi verso una celere definizione dei procedimenti pendenti e di quelli futuri, rendendo più efficiente e trasparente, anche nei rapporti con il contribuente, l'azione della Amministrazione finanziaria.

Viene, altresì, prevista una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario, prevedendo che i magistrati con una più elevata anzianità nell'ufficio medesimo partecipino direttamente allo svolgimento della funzione giurisdizionale, anche al fine di accelerare i tempi di definizione dell'arretrato.

Relativamente alle misure in tema di ragionevole durata del processo, sono previsti interventi di portata incisiva in vista della semplificazione del processo di cassazione consistenti principalmente nella previsione della generalizzazione della trattazione in camera di consiglio dei ricorsi assegnati alle sezioni semplici, soprattutto attraverso l'introduzione di nuovi articoli o la modifica di alcuni articoli del codice di procedura civile specificatamente inerenti il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

Viene prevista, altresì, l'ipotesi di tirocinio dei laureati presso la Corte di cassazione, accompagnata da ulteriori misure di radicale semplificazione del rito di primo grado innanzi al tribunale in composizione monocratica, nonché disposizioni volte a garantire la piena funzionalità degli uffici di sorveglianza con le quali viene impedita l'applicazione del personale amministrativo agli stessi assegnati in assenza di nulla - osta del capo dell'ufficio, chiamato a valutare le esigenze di servizio.

Con la medesima finalità, è introdotta la previsione di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione giudiziaria presso altre amministrazioni fatta eccezione degli organi costituzionali, in considerazione della rilevanza pubblica delle funzioni da queste assolte.

Infine, particolari disposizioni sono state previste in materia di concorso, di tirocinio dei magistrati nonché in ordine ai tramutamenti successivi di magistrati e di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari di Cassazione, adottate ai fini di promuovere la continuità e la funzionalità degli uffici, ampliando il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate a quattro anni ad eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali si prevede una limitazione a tre anni del limite minimo di permanenza.

Al capo secondo del provvedimento in oggetto vengono poi introdotte una serie di previsioni volte a garantire un efficiente e celere avvio del processo amministrativo telematico attraverso la previsione dell'utilizzo delle moderne modalità telematiche, della firma elettronica e della posta elettronica certificata nonché attraverso l'introduzione di particolari misure finalizzate a garantire la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, in particolare, prevedendo disposizione che le parti redigano i ricorsi e gli altri atti difensivi secondo criteri e limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Una particolare struttura denominata "Ufficio per il processo amministrativo" viene introdotta al fine di supportare il magistrato nelle attività di ricerca di legislazione, giurisprudenza, dottrina con la elaborazione di provvedimenti elementari e di gestione informatica del processo al momento dell'avvio del processo amministrativo telematico.

Una specifica previsione riguarda l'assunzione di personale con particolari qualifiche professionali in area informatica al fine di assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari così da poter garantire la piena operatività del processo amministrativo telematico.

Infine, è introdotta una proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi, contabili e avvocati dello Stato al fine di ovviare alle evidenti carenze di organico e consentire un efficace svolgimento delle attività dei magistrati del Consiglio di Stato e contabili nonché degli avvocati dello Stato.

Il provvedimento si compone di dodici articoli che vengono di seguito trattati sotto il profilo contenutistico ed i risvolti finanziari.

ARTICOLO 1

(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso)

La norma prevede l'applicazione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, di magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, ad opera del primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere

definizione dei procedimenti pendenti. Si prevede, inoltre, che il collegio giudicante della Corte non possa essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario. *La norma riveste carattere meramente dispositivo e, pertanto, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, considerato che le applicazioni di magistrati previste dalla norma in esame, avverranno nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, non prevedendosi, al riguardo, la corresponsione di specifiche indennità o altri emolumenti aggiuntivi.*

ARTICOLO 1 - bis

(Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per Cassazione)

La norma introduce una serie di misure volte alla contrazione dei tempi per la definizione di procedimenti davanti alla Corte di Cassazione e consistenti in una serie di modifiche al codice di procedura civile. In particolare, si introducono una serie di modificazioni all'articolo 375 c.p.c. rubricato "Pronuncia in camera di consiglio"; da un lato, attraverso l'abrogazione dei primi due commi e, dall'altro, con l'introduzione di un nuovo secondo comma dove viene prevista come regola generale la trattazione in camera di consiglio salvo che la trattazione in pubblica udienza si renda opportuna per la particolare rilevanza della questione di diritto affrontata. Un secondo intervento riguarda l'articolo 376 c.p.c. rubricato "Assegnazione dei ricorsi alle sezioni" nel quale si prevede la generale remissione degli atti alla sezione semplice. Una ulteriore integrazione viene effettuata all'articolo 377, rubricato "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio" nel quale viene aggiunta la possibilità di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nonché il decreto preliminare da parte del Presidente. Un ulteriore comma viene aggiunto al medesimo articolo, prevedendo un decreto volto all'integrazione del contraddittorio e la relativa notifica alle sole parti coinvolte nel contraddittorio. Ulteriori sostituzioni sono previste per l'articolo 379 c.p.c. intitolato "Discussione", con i quali si prevede l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle parti su invito del presidente e l'inammissibilità di replica. All'articolo 380 - bis c.p.c. intitolato "Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità del ricorso e sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso" si introducono delle modifiche prevedendo una preliminare valutazione volta alla valutazione circa l'ammissibilità o la fondatezza del ricorso. Segue l'introduzione del nuovo articolo 380- bis 1 intitolato "Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice", con il quale si regola la procedura di intervento delle parti in sede di devoluzione del procedimento alle sezioni semplici in camera di consiglio prevedendo la possibilità delle parti di presentare delle conclusioni scritte entro il termine

perentorio di venti giorni. Viene previsto che la Corte giudichi in assenza del pubblico ministero e delle parti. Viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 380 – *ter* in tema di "Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza" con il quale, parimenti, è previsto il deposito di conclusioni da parte del pubblico ministero e di memorie delle parti in brevi termini perentori. Segue la sostituzione del primo comma dell'articolo 391 c.p.c. in tema di rinuncia o estinzione del processo in cui si prevede che la Corte provveda con ordinanza emessa in camera di consiglio salvo si configurino ipotesi di riunione ad altri ricorsi da decidersi in pubblica udienza. Infine vengono previste una serie di modifiche ai commi dell'articolo 391 – bis c.p.c. in tema di correzione di errore materiale o di calcolo e di revocazione operando una riconducibilità delle ipotesi di correzione alla camera di consiglio, mentre, nelle ipotesi di revocazione, la camera di consiglio è limitata alla dichiarazione di inammissibilità.

La norma è volta alla introduzione di una serie di ipotesi nelle quali si ravvisa l'opportunità, ai fini di snellimento e celerità processuale, della trattazione e decisione di alcuni giudizi della Corte di Cassazione in camera di consiglio, definendone gli aspetti procedurali e garantistici per le parti coinvolte finalizzati ad assicurare un idoneo intervento giudiziario. Trattandosi di adempimenti di natura istituzionale, fronteggiabili con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 2

(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado)

La norma contempla al **primo comma** l'ipotesi di estensione del tirocinio dei laureati ammessi allo stage ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 69/2013 anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la medesima corte. Nello specifico vengono individuati i soggetti idonei alla presentazione della domanda di tirocinio e le sedi di svolgimento dello stesso specificatamente individuate. *Trattasi della mera estensione della possibilità di svolgere attività di tirocinio, oltre che presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado, anche presso la Corte di Cassazione. Gli eventuali oneri connessi all'erogazione di borse di studio ai tirocinanti, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse rese annualmente disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 73, comma 8-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinato, annualmente, l'ammontare delle risorse destinate ad interventi per l'attribuzione di borse di studio. Tali risorse potranno, infatti, essere reperite nell'ambito delle quote del Fondo*

unico giustizia, assegnate all'amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. 143/2008 o, in mancanza delle stesse, nell'ambito delle disponibilità annuali del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 190/2014, come espressamente previsto dall'articolo 22, comma 2, del D.L. 83/2015.

Il secondo comma della norma in esame modifica la disciplina relativa all'accesso al concorso per magistrato ordinario e ripristina la disposizione recata dall'art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogata con il d.lgs. n. 160 del 2006, che consentiva, a fronte di una graduatoria con cui si dichiarano idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio. L'urgenza dell'intervento normativo va individuata nella necessità di garantire una sollecita copertura dei posti di magistrato ordinario attualmente vacanti.

Si prevede che l'aumento dei posti disponibili deve essere contenuto entro il limite del decimo dei posti messi a concorso, ciò anche al fine di contemperare l'interesse dell'amministrazione della giustizia ad una sollecita copertura dei posti disponibili con l'esigenza di assicurare un adeguato livello qualitativo di coloro i quali possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio.

Trattandosi di un ampliamento della platea degli idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, si prevede che tali disposizioni si applichino anche ai concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tale riguardo, considerato che per i concorsi in atto è prevedibile che saranno ammessi agli orali un numero di concorrenti superiore a quello dei posti disponibili, è ragionevole ipotizzare un aumento medio di n. 30 posti messi a concorso.

Dal punto di vista finanziario, è stato quantificato, a regime, il solo onere relativo ai concorsi per magistrato ordinario, in corso di svolgimento.

Per i futuri concorsi, la quantificazione degli oneri, nonché la copertura finanziaria saranno determinati nell'ambito delle norme autorizzative delle assunzioni in deroga alla vigente disciplina del turn-over, previste di regola nella Legge di stabilità.

Per quanto premesso, in relazione ai concorsi in fase di espletamento, è possibile determinare nuovi oneri a regime, presumibilmente con decorrenza 1° gennaio 2017, stimati per il triennio 2017/2019, come da prospetto sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 30 unità:

	ANNO	MES I	CLASSE	ONERI AMM.NE	TOTALE	ANNO	MESI	I	30	ANNO	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2017	6	0	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	914.045,70	2017	2.094.308,40
	2017	6	0	18.680,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	1.050.697,20		
	2017		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	129.565,50		
	2018	6	0	18.680,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	1.050.697,20	2018	2.504.370,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	168.624,30			
Magistrato ordinario	2019	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	2.570.096,70	2019	2.738.721,00
	2019		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	168.624,30		

Riepilogo oneri:

Anno 2017 euro 2.094.309,00

Anno 2018 euro 2.504.370,00

Anno 2019 euro 2.738.721,00

Per la proiezione decennale degli oneri a regime, si rimanda all'allegata Tabella 1

Il **comma terzo** introduce disposizioni che riguardano il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei per i concorsi banditi negli anni 2014 e 2015; si prevede la riduzione del periodo di tirocinio, attualmente previsto in 18 mesi, ad una durata di 12 mesi, da svolgersi in sessioni, di cui la prima, di un mese, presso la Scuola superiore della magistratura e la seconda, di undici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari. Di conseguenza, i periodi in cui viene articolata la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono rispettivamente di tre mesi, due mesi e sei mesi. Viene prevista, inoltre, una specifica eccezione relativa al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, i quali sono esclusi dalla applicazione delle norme relative al tirocinio previsto in via straordinaria ed articolato in differenti sezioni.

Dal punto di vista finanziario sono state calcolate le differenze stipendiali per l'anticipazione di sei mesi delle misure del trattamento economico, considerando una platea di beneficiari riferita agli ultimi 2 concorsi in magistratura espletati (2014 e 2015) pari a 300 con effetti finanziari riferiti agli anni 2017 e 2019 e ulteriori 300 con effetti finanziari riferiti agli anni 2018 e 2020.

L'onere è stato determinato in misura pari a ad euro 3.710.025 per gli anni 2017 e 2018 e ad euro 461.829 per gli anni 2019 e 2020 come rappresentato nella tabella che segue:

Anno	Oneri annuali lordo a legislazione vigente	Oneri annuali lordo in applicazione della norma	Maggior onere
	300 Unità	300 Unità	
2016	19.576.566,00	19.576.566,00	0,00
2017	23.677.185,00	27.387.210,00	3.710.025,00
2018	27.387.210,00	27.387.210,00	0,00
2019	27.926.016,00	28.387.845,00	461.829,00
2020	35.423.877,00	35.423.877,00	0,00

Anno	Oneri annuali lordo a legislazione vigente	Oneri annuali lordo in applicazione della norma	Maggior onere
	300 Unità	300 Unità	
2017	19.576.566,00	19.576.566,00	0,00
2018	23.677.185,00	27.387.210,00	3.710.025,00
2019	27.387.210,00	27.387.210,00	0,00
2020	27.926.016,00	28.387.845,00	461.829,00
2021	35.423.877,00	35.423.877,00	0,00

Nelle tabelle 2 e 3 è riportato lo sviluppo analitico degli oneri

Si prevede una specifica autorizzazione di spesa a copertura degli interventi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 3

(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati)

La norma prevede misure in materia di tramutamenti successivi dei magistrati al fine di promuovere la continuità e la funzionalità degli uffici, ampliando il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate a quattro anni ad eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali si prevede una limitazione a tre anni del limite minimo di permanenza.

La norma riveste carattere meramente procedimentale, pertanto, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4

(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

La norma è volta a garantire la piena funzionalità degli uffici di sorveglianza nel senso di impedire l'applicazione temporanea esterna del personale amministrativo, agli stessi uffici assegnati, in assenza di nulla – osta del capo dell'ufficio, chiamato a valutare le esigenze di servizio.

La norma, inoltre, con una finalità tesa a garanzia della funzionalità degli uffici di sorveglianza, introduce la previsione di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione giudiziaria - fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali - presso altre amministrazioni, con esclusione degli organi costituzionali, in considerazione della rilevanza pubblica delle funzioni da queste assolte. *La norma riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.*

ARTICOLO 5

(Proroga del trattamento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità)

La norma si rende necessaria al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente. Nello specifico vengono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i magistrati ordinari di Cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 ed il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014. L'articolo è teso quindi a salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari superiori, con particolare riguardo agli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi, che si renderebbero vacanti nell'anno 2017.

Si prevede, inoltre, il possesso di particolari requisiti ai fini del conferimento di funzioni direttive di legittimità che si prevede possano essere conferite esclusivamente a magistrati che possano assicurare almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6

(Modifiche alla legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario)

L'articolo effettua una modificazione numerica di organico corrispondente a funzioni direttive di merito, sottraendo, dal numero complessivo di 366 posti, di cui sopra alla lettera I della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario, 52 posti che residuano dalla soppressione di uffici (tribunali e procure) avvenuta con la c.d. riforma della geografia giudiziaria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2012:

I 52 posti portati in detrazione in quella fascia di organico andranno ad aumentare quelli di cui alla lettera L della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario, che ricomprende i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, non direttivi, entro cui vanno conseguentemente individuati i posti per l'incremento della pianta organica in specie della magistratura di sorveglianza che, di recente, ha visto aumentare i propri compiti e che con il presente provvedimento in oggetto vede un ulteriore sviluppo di funzioni.

La norma prevede una diversa distribuzione delle unità di personale della magistratura alla luce dei nuovi compiti previsti nell'ambito dei tribunali di sorveglianza, senza peraltro incidere sulla dotazione organica complessiva dei magistrati ordinari.

Si precisa, altresì, che le funzioni dei magistrati di sorveglianza sono ricomprese anch'esse nell'organico statuito nella Tabella B, lettera L) della legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario e, pertanto, la movimentazione prevista nella disposizione non dà luogo a modifiche inerenti i trattamenti economici in godimento né riflessi sulle progressioni economiche di carriera, legate all'anzianità di servizio e alle valutazioni di professionalità. In tal senso, le disposizioni in esame, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 7

(Disposizioni sul processo amministrativo telematico)

L'articolo reca disposizioni volte a garantire un efficiente, celere e coordinato avvio del processo amministrativo telematico (c.d. PAT).

Le suddette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, con riferimento al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2-ter, in cui si prevede l'esonero dal versamento dei diritti di copia, come conseguenza della possibilità, prevista per i difensori, di estrarre copie informatiche dal fascicolo elettronico e attestarne la conformità all'originale, si rileva che l'articolo 269 del D.P.R. n. 115 del 2002 già prevede che il diritto di copia senza certificazione di conformità su supporto diverso da quello cartaceo non sia dovuto. *L'estensione dell'esenzione alle ipotesi di estrazione di copia con certificazione di conformità da un supporto non cartaceo, riguarda una percentuale esigua di operazioni e tale, dunque, da non determinare rilevanti ripercussioni a livello finanziario. Pertanto, non si rilevano oneri per la finanza pubblica atteso che l'eventuale minore gettito, non quantificabile, risulta di trascurabile entità. Tra l'altro, si consideri che tale proposta normativa potrà consentire un risparmio in termini di costi conseguente al minore impiego di personale destinato alle attività di estrazione di copia e certificazione a carico degli uffici.*

Il comma 6-bis dell'art. 7 sostituisce il comma 1-bis dell'art. 13 dell'allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010, stabilendo, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, che la sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato prosegua fino alla data del 30 novembre 2016, in luogo del termine attuale del 31 dicembre 2016. Le modalità attuative della sperimentazione continuano ad essere demandate agli organi della giustizia amministrativa. *Dalle modifiche che si intendono introdurre al vigente comma 1-bis con la disposizione in esame, non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso peraltro che la stessa è volta a dare attuazione a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 13 il quale prevede la sperimentazione e la graduale applicazione del processo telematico "nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".*

Al comma 7, ultimo periodo, si prevede che il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo partecipino, con diritto di voto, alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure volte ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. *La norma non necessita di copertura, non dando luogo ad alcuna spesa ulteriore di natura obbligatoria a carico del bilancio dello Stato. Ed invero, ai due nuovi membri di diritto inseriti nell'Organo di autogoverno della giustizia amministrativa compete l'indennità di funzione onnicomprensiva di cui all'art. 42 Regolamento 6-2-2012 e s.m.i. "recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2012, n. 43). La predetta indennità grava sul cap. 1297 del Bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e, non costituendo spesa obbligatoria in assenza di una*

base normativa primaria, viene corrisposta solo nell'ambito e nei limiti dell'ordinaria disponibilità di risorse del bilancio della Giustizia amministrativa. Peraltro, trattandosi di figure apicali, che godono di un trattamento economico superiore al tetto retributivo annuo di 240.000 euro, a normativa vigente, l'importo della predetta indennità è versata al Fondo ammortamento titoli di Stato. Parimenti le eventuali spese di missione troveranno copertura nel bilancio del Consiglio di Stato.

Il comma 8-ter, capoverso art. 192, comma 2, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalità di pagamento del contributo unificato relative alla giustizia amministrativa. *Da tale previsione non derivano oneri aggiuntivi, come espressamente previsto dal comma 5; dalla sua applicazione, viceversa, potrebbero derivare recuperi di somme per contrasto al fenomeno dell'evasione nel pagamento delle spese di giustizia.*

Il comma 8-quater, infine, estende la giurisdizione in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi di comuni, province e regioni ai ricorsi riguardanti le città metropolitane. Tale previsione non comporta oneri in quanto la giurisdizione sulle operazioni elettorali delle città metropolitane, che hanno sostituito le province, laddove istituite, può essere ricompresa, in via interpretativa, nella norma di legge (art. 126 CPA) che attribuisce al Consiglio di Stato la giurisdizione in materia di operazioni elettorali di comuni, province e regioni. *Il contenzioso relativo alle città metropolitane potrà, pertanto, essere gestito impiegando le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente; nello specifico, le risorse umane e finanziarie a cui si fa riferimento risultano iscritte sul capitolo 1258 della giustizia amministrativa, rubricato: "Stipendi ed altri assegni al personale amministrativo al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amministrazione".*

ARTICOLO 7 BIS

(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte)

L'articolo, in attuazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte di cui all'articolo 3 del codice del processo amministrativo, introduce l'articolo 13-bis tra le norme di attuazione del codice medesimo. Tale disposizione prevede che le parti redigano i ricorsi e gli altri atti difensivi secondo criteri e limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato e che il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettui un monitoraggio annuale sull'impatto e lo stato di attuazione di tale decreto al fine di formulare eventuali proposte di modifica. *Si rappresenta che l'attività di monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto sarà svolta impiegando le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

ARTICOLO 8

(Ufficio per il processo amministrativo)

La norma, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in attuazione del processo amministrativo telematico, inserisce una specifica previsione dopo l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, inerente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, numerata articolo 53-ter "*Ufficio per il processo*". Tale ufficio viene previsto a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi quale struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia e dei tribunali amministrativi regionali, e si avvale del personale di segreteria compreso nell'ambito della dotazione organica di area funzionale III ed a cui possono concorrere anche coloro che svolgono attività di tirocinio presso i medesimi uffici.

La disposizione è finalizzata alla previsione di una particolare struttura organizzativa interna che per il proprio funzionamento si avvale di personale già incardinato a vario titolo nella giustizia amministrativa e, pertanto, dall'attuazione di tali disposizioni non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato potendosi provvedere con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 9

(Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa)

L'articolo prevede una serie di disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari così da poter garantire la piena operatività del processo amministrativo telematico. A tal fine è previsto un aumento della dotazione organica in rapporto a differenti qualifiche dirigenziali, aree funzionali informatiche, posizioni economiche e dei vari profili professionali richiesti di personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali pari ad un totale di 53 unità. Si prevede che dalla attuazione di tale disposizione derivino oneri pari ad euro 2.553.700 annui a decorrere dall'anno 2017 così come sotto riportato:

AREA INFORMATICA	COSTO UNITARIO	NUMERO UNITA'	SPESA
II FI	37.691,00	20	753.820,00
III FI	46.000,00	30	1.380.000,00
DIRIGENTI	139.960,00	3	419.880,00
TOTALE		53	2.553.700,00

Le procedure di assunzioni straordinarie sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e successive modificazioni, (legge di stabilità 2015), nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.

Alle eventuali spese di funzionamento commesse alle assunzioni del predetto personale, si fa fronte con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10

(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato)

La norma prevede la permanenza in servizio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei magistrati contabili nonché degli avvocati dello Stato che siano in possesso di specifici requisiti puntualmente individuati dal disposto normativo. Ciò, al fine di ovviare a una situazione di carenza di organico e consentire la prosecuzione di una efficace svolgimento delle funzioni della giustizia amministrativa, della Avvocatura di Stato e della Corte dei conti.

Tale disposizione, disponendo una mera proroga del trattenimento in servizio delle categorie individuate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 11

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 190/2014. A tale scopo sono introdotte le necessarie modificazioni alle disposizioni che prevedono l'utilizzo del

citato Fondo, per le finalità connesse alle procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta da assegnare all'amministrazione giudiziaria. In particolare, considerato che la stima degli oneri per ciascuna unità di personale in mobilità ammonta mediamente ad euro 46 mila in ragione d'anno, la copertura necessaria al finanziamento del provvedimento in esame viene garantita attraverso la riduzione del numero delle unità previste all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che passa da un contingente massimo di 1211 unità ad un contingente di 1075 unità, di cui 685 da inquadrare nell'anno 2016 e 309 da inquadrare nell'anno 2017.

Si provvede altresì alla modifica della norma di copertura finanziaria relativa ai contingenti di personale destinati alla mobilità, prevista all'articolo 22 del decreto legge 83/2015, con la dimostrazione dei risparmi attesi in materia di mobilità, da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Onere annuo pro-capite
(comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato) € 46.000,00

Riduzione delle unità da 1211 a 1075
(minori esigenze di spesa) € 6.256.000,00

Previsione L. 190 art. 1 comma 425 (1211 unità mobilità)	DA	A	Unità ridotte	Risparmio Atteso 2016	Risparmio Atteso 2017	Risparmio Atteso a regime
Riduzione unità anno 2016	821	685	136	6.256.000	6.256.000	6.256.000
Riduzione unità anno 2017	390	390	0		0	0
Totale	1211	1075	136	6.256.000	6.256.000	6.256.000

Con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 9, pari ad euro 2.553.700,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, già destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 12

(Entrata in vigore)

La disposizione prevede la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

riepilogo oneri articolo 2, comma 2, lett. a) e comma 3:

DISPOSIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Art. 2, comma 2, lett.a) - Aumento 10% posti concorso magistratura		2.094.309	2.504.370	2.758.721	2.792.602	3.542.388	3.563.285	3.627.380	3.702.158	3.766.254	3.841.032
Art. 2 comma 3 - Riduzione a 12 mesi del tirocinio magistrati concorsi banditi nel 2014 e 2015		3.710.025	3.710.025	461.829	461.829	0	0	0	0	0	0
Totale autorizzazione di spesa Art. 2 comma 5		5.804.334	6.214.395	3.200.550	3.254.431	3.542.388	3.563.285	3.627.380	3.702.158	3.766.254	3.841.032
Totale oneri complessivi recati dal provvedimento		5.804.334	6.214.395	3.200.550	3.254.431	3.542.388	3.563.285	3.627.380	3.702.158	3.766.254	3.841.032

Formulazione originaria art. 1, comma 425 L. 190/2014 come modificato dal DL 83/2015 2016-2017-2018	Modificazioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 122/2016			Modificazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2-duodecies del DL. 117/2016, convertito in Legge approvata il 3 agosto 2016			Modificazioni ai sensi del presente provvedimento				
	2000			1943			1211			1029	
Unità 2016	Unità 2017	Unità 2018 a regime	Unità 2016	Unità 2017	Unità 2018 a regime	Unità 2016	Unità 2017	Unità 2018 a regime	Unità 2016	Unità 2017	Unità 2018 a regime
1000	2000 (1000+1000)	2000	943	1943 (943+1000)	1943	821	1211 (821+390)	1211	685	1075 (685+390)	1075
Oneri 2016	Oneri 2017	Oneri 2018	Oneri 2016	Oneri 2017	Oneri 2018	Oneri 2016	Oneri 2017	Oneri 2018	Oneri 2016	Oneri 2017	Oneri 2018
46.000.000	92.000.000	92.000.000	43.378.000	89.378.000	89.378.000	37.766.000	55.706.000	55.706.000	31.510.000	49.450.000	49.450.000
Altri interventi e oneri complessivi finanziati dalla norma di copertura originaria del DL 83/2015 (art. 22)											
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
3.200.000	2.200.000	1.200.000	3.200.000	2.200.000	1.200.000	3.200.000	2.200.000	1.200.000	5.200.000	2.200.000	1.200.000
49.200.000	94.200.000	93.200.000	46.578.000	91.578.000	90.578.000	40.966.000	57.906.000	56.906.000	34.710.000	51.650.000	50.650.000

Sviluppo oneri a legislazione vigente 2016-2019

	ANNO	mesi	Classe	stip	IIS	Ind	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,66%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	ANNO	mesi	1	300	ANNO	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2016	12	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2016	12	60.936,37	18.280.911,00	2016	19.576.566,00
	2015		13 ^a	2.202,87	933,67		3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	2016	13 ^a	4.318,85	1.295.655,00		
	2017	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2017	6	30.469,19	9.140.467,00	2017	23.577.185,00
	2017	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.465,00		
	2017		13 ^a	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2017	13 ^a	5.620,81	1.886.243,00		
Magistrato ordinario	2018	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
	2018		13 ^a	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13 ^a	5.620,81	1.886.243,00		
	2019	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2019	6	42.834,95	12.850.465,00	2019	27.926.076,00
	2019	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.748,77	2019	6	44.374,39	13.312.317,00		
	2019		13 ^a	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,38	2019	13 ^a	5.877,38	1.763.214,00		

Sviluppo oneri a seguito modifica normativa anno 2015-2019

	ANNO	mesi	Classe	stip	IIS	Ind	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,66%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	ANNO	mesi	1	300	ANNO	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2016	12	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2016	12	60.936,37	18.280.911,00	2016	19.576.566,00
	2015		13 ^a	2.202,87	933,67		3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	2016	13 ^a	4.318,85	1.295.655,00		
	2017	12	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2017	12	85.669,89	25.700.967,00	2017	27.387.210,00
	2017	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2017	12	5.620,81	1.886.243,00		
	2017		13 ^a	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2017	13 ^a	5.620,81	1.886.243,00		
Magistrato ordinario	2018	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
	2018		13 ^a	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13 ^a	5.620,81	1.886.243,00		
	2019	12	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.748,77	2019	12	88.748,77	26.624.631,00	2019	28.387.845,00
	2019	12	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.748,77	2019	12	88.748,77	26.624.631,00		
	2019		13 ^a	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,38	2019	13 ^a	5.877,38	1.763.214,00		

Sviluppo oneri a legislazione vigente 2017-2020

	ANNO	mesi	Classe	stp	IIS	Ind	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	ANNO	mesi	1	300	ANNO	ONERE	
																				2017
Magistrato ordinario in tirocinio	2017	12	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,91	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2017	12	60.936,37	18.280,911,00	2016	19.576.566,00	
	2017		13*	2.202,67	933,67		3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	2017	13*	4.318,85	1.295.655,00			
	2018	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,91	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2018	6	30.468,19	9.140.457,00			
	2018		13*	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13*	5.620,81	1.686.243,00			
	2019	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2019	12	85.669,89	25.700.967,00	2017	23.367.185,00
	2020	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2020	6	42.934,95	12.850.485,00	2018	27.387.210,00
Magistrato ordinario	2020	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.746,77	2020	6	44.374,39	13.312.317,00	2019	27.928.016,00	
	2020		13*	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,98	2020	13*	5.877,98	1.763.214,00			
	2017	12	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,91	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2017	12	60.936,37	18.280,911,00	2016	19.576.566,00	
	2017		13*	2.202,67	933,67		3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	2017	13*	4.318,85	1.295.655,00			
	2018	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2017	23.367.210,00
	2018		13*	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13*	5.620,81	1.686.243,00			
Magistrato ordinario	2019	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2019	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00	
	2019		13*	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2019	13*	5.620,81	1.686.243,00			
	2020	12	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.746,77	2020	12	88.746,77	26.624.631,00	2019	28.387.345,00	
	2020		13*	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,98	2020	13*	5.877,98	1.763.214,00			

Sviluppo oneri a seguito modifica normativa anno 2017-2020

	ANNO	mesi	Classe	stp	IIS	Ind	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	ANNO	mesi	1	300	ANNO	ONERE	
																				2017
Magistrato ordinario in tirocinio	2017	12	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,91	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	2017	12	60.936,37	18.280,911,00	2016	19.576.566,00	
	2017		13*	2.202,67	933,67		3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	2017	13*	4.318,85	1.295.655,00			
	2018	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2017	23.367.210,00
	2018		13*	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2018	13*	5.620,81	1.686.243,00			
	2019	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	2019	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
	2019		13*	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	2019	13*	5.620,81	1.686.243,00			
Magistrato ordinario	2020	12	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.746,77	2020	12	88.746,77	26.624.631,00	2019	28.387.345,00	
	2020		13*	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,98	2020	13*	5.877,98	1.763.214,00			

La verifica della presunta rilevanza tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO

ATTICATIVO

18 OTT 2016

Il Responsabile Generale dello Stato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100